

COMUNE DI MARANELLO

Provincia di Modena

ORDINANZA N. 230 DEL 02/10/2018

OGGETTO : LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E ADOZIONE DI MISURE EMERGENZIALI PER LA GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E IL PROGRESSIVO ALLINEAMENTO AI VALORI FISSATI DALL'UNIONE EUROPEA DI CUI AL D.LGS. N. 155 DEL 13.08.2010.

Il Sindaco

Premesso che:

- l'Agencia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) individua nelle polveri fini, che superano le naturali barriere di difesa dell'organismo, le responsabili dirette dell'insorgenza di tumori;
- nonostante sia stato rilevato il miglioramento della qualità dell'aria negli ultimi decenni, l'inquinamento atmosferico resta il principale fattore ambientale collegato a malattie prevenibili e mortalità prematura, nonché il responsabile di effetti negativi su gran parte dell'ambiente naturale dell'Europa, come evidenziato dalle Linee guida sulla qualità dell'aria dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- lo scorso 17 maggio la Commissione Europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia europea per il mancato rispetto dei valori limite stabiliti per la qualità dell'aria, in particolare per non avere messo in atto misure giudicate appropriate per la riduzione dei superamenti dei limiti di legge delle polveri fini (PM10)
- l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e meteorologico;
- in Emilia-Romagna il sistema di valutazione della qualità dell'aria, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da ARPAE, mostra il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo su diverse aree del territorio regionale;
- il particolato (PM10 e PM2,5) è l'inquinante atmosferico che provoca i maggiori danni alla salute umana in Europa e gran parte delle particelle emesse direttamente derivano dalle attività umane, principalmente dalla combustione di combustibili fossili e biomasse. I gas precursori sono emessi dal traffico veicolare, dall'agricoltura, dall'industria e dal riscaldamento domestico;
- gli obiettivi di questa Amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

visto che:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;

- il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il perseguimento dei valori obiettivo ed il mantenimento del relativo rispetto;
- la Regione Emilia-Romagna, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 115 del 11/04/2017 ha approvato il PAIR 2020 (Piano Aria Integrato Regionale), il cui obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea entro il 2020 attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi;
- tale Piano stabilisce, per il periodo 2015-2020, le misure necessarie al raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria nel territorio regionale, fra le quali la limitazione della circolazione dei veicoli privati nei centri abitati dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nei Comuni ricadenti nell'agglomerato di Bologna, definendo le fasce orarie, i periodi dell'anno particolarmente critici per la qualità dell'aria e le misure emergenziali, non consentendo deroghe ulteriori rispetto a quelle fissate nel Piano stesso al fine di omogeneizzare le limitazioni a livello regionale e renderle così maggiormente efficaci;

rilevato che:

- il Comune di Maranello ha una popolazione inferiore ai 30.000 abitanti e pertanto non rientra nel campo di applicazione delle misure di limitazione del traffico veicolare ordinarie ed emergenziali previste dagli artt. 14 e 30 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020;
- per la definizione della qualità dell'aria del Comune di Maranello si fa riferimento alle centraline poste a Fiorano e a Sassuolo, in quanto negli anni 2000 ARPA verificò che, su tutto il Distretto Ceramico, i valori qualitativi ottenuti dai diversi punti di prelievo risultavano analoghi;
- il territorio del Distretto Ceramico presenta una conurbazione tale che i centri abitati in molti punti si susseguono senza soluzione di continuità e pertanto risulta opportuno e necessario emanare provvedimenti di limitazione del traffico analoghi per i comuni contermini;
- il D.Lgs. n.155/2010 prevede un valore limite giornaliero per le PM10 pari a 50µg/m³, nonché un numero massimo annuale di superamenti pari a 35;
- nel corso del 2018, come si evince dal report di ARPAE di fine agosto, il valore limite giornaliero è già stato superato n.24 volte presso la stazione di monitoraggio del traffico "Modena Giardini", n. 20 volte presso la stazione di monitoraggio del traffico di Fiorano Modenese, n.13 volte presso la stazione di monitoraggio del fondo urbano di Sassuolo; n. 12 volte presso la stazione di monitoraggio del fondo urbano di "Modena Parco Ferrari" e del fondo suburbano di Carpi, n.9 volte presso la stazione del fondo rurale "Mirandola – Gavello";;
- dall'analisi dei dati rilevati dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria emerge la necessità di adottare un complesso di misure volte a tutelare la qualità dell'aria e la salute pubblica;

richiamati:

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 115 del 11/04/2017;
- il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" sottoscritto in data 25/07/2017 tra il

Ministero dell' Ambiente e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

- il D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 “Nuovo codice della Strada”, in particolare l'art. 7 con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare, nei centri abitati, con ordinanze motivate e rese note, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
- la L. n. 689/1981 “Modifiche al sistema penale”;
- l'art. 5 del D.P.R. n. 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”;
- il D.M. n. 186 del 7/11/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;

ORDINA

- 1) nelle giornate di **lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì** comprese nel periodo **dal 08/10/2018 al 31/03/2019** nella **fascia oraria 8:30 – 18:30**, è fatto obbligo a chiunque di rispettare all'interno delle **aree urbane del territorio dell'abitato di Maranello (frazioni comprese)** il **divieto di circolazione dei seguenti veicoli a motore**:
 - a. veicoli alimentati a **benzina PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive**;
 - b. veicoli alimentati a **gasolio (diesel) PRE EURO, EURO 1, EURO 2 e EURO 3 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive**;
 - c. ciclomotori e motocicli **PRE EURO non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive**.
- 2) Il presente provvedimento non si attua nelle giornate festive di giovedì **01/11/2018**, martedì **25/12/2018**, mercoledì **26/12/2018** e martedì **01/01/2019**.
- 3) Sono esclusi dalle limitazioni alla circolazione di cui al punto 1) precedente esclusivamente i veicoli individuati dal PAIR 2020 ovvero:
 - autoveicoli con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologati a 4 o più posti a sedere e con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti a sedere (inclusi ciclomotori e motoveicoli);
 - autoveicoli elettrici e ibridi;
 - ciclomotori e motocicli elettrici;
 - autoveicoli a GPL e a metano;
 - autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale così come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada (vedi **Allegato A** al presente provvedimento);
 - altri veicoli ad uso speciale così come individuati nell'Allegato 4 alla Relazione generale del PAIR 2020 approvato (vedi **Allegato B** al presente provvedimento);
- 4) **Dal 15.10.2018 al 31.03.2019, su tutto il territorio comunale, in tutte le unità immobiliari dotate di riscaldamento multicomcombustibile è vietato utilizzare biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, altro):**
 - nei focolari aperti o che possono funzionare aperti;
 - nei generatori di calore di cui all'art.1 comma 3 del D.M. n.186/2017 con classe di prestazione

emissiva inferiore a 2 stelle, così come definita nell'Allegato 1 del citato D.M. .

Nei generatori di calore funzionanti a pellet per i quali non vige il divieto di cui sopra (quindi certificati almeno 2 stelle) è fatto comunque **obbligo di utilizzare pellet certificato conforme alla Classe A1** della norma UNI EN ISO 17225-2:2014.

5) La messa in atto sull'intero territorio comunale dei seguenti provvedimenti a partire dal giorno 08/10/2018 al 31/03/2019:

- a) di **ridurre di due ore la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici**, che, pertanto, **non potrà superare le 12 (dodici) ore giornaliere**;
- b) **la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C ± 1°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C ± 1°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali)**, così come definito dal D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 e s.m.i.

Sono esclusi dall'applicazione del presente punto 5) gli edifici rientranti nelle seguenti categorie:

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico- dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- edifici adibiti a piscine, saune, palestre e assimilabili;
- edifici adibiti a scuole, luoghi di studio, teatri o assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione, così come individuati all'art. 4 comma 5 del D.P.R. 74/2013;
- gli impianti termici a servizio di più unità immobiliari residenziali, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche.

Le suddette limitazioni non si applicano altresì alle casistiche elencate all'art. 4 comma 6 del D.P.R. 74/2013.

RENDE NOTO CHE

- a) Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, e fermo restando i principi fissati in via generale dalla L. n. 689/81, **la violazione delle limitazioni alla circolazione** previste dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 comma 13bis del D.Lgs. n. 285/1992 "*Nuovo codice della Strada*", ovvero:
 - Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 164,00 a € 663,00, fatti salvi gli eventuali adeguamenti ISTAT previsti ai sensi dell'art. 195 comma 3 del Codice della strada;
 - Sanzione amministrativa accessoria nel caso di reiterazione della violazione nel biennio; sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.
- b) **L'inosservanza delle altre misure** previste dalla presente Ordinanza sindacale sarà punita, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, con applicazione dell'art. 16 della L. n. 689/81.

AVVERTE

L'ordinanza diverrà esecutiva al momento della pubblicazione all'Albo Pretorio.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, è ammesso:

- ricorso al TAR Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/92, limitatamente alle misure di limitazione alla circolazione.

Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

DISPONE INOLTRE CHE

La Maranello Patrimonio S.r.l. è incaricata dell'apposizione dell'idonea segnaletica prescritta dal Codice della Strada per la limitazione del traffico.

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada relativamente alle limitazioni alla circolazione stradale e al solo Corpo di Polizia Municipale per quanto riguarda le restanti misure.

Il presente provvedimento sia reso noto ai cittadini e agli enti interessati mediante affissione all'Albo pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune e attraverso altri strumenti d'informazione, per garantire ampia e tempestiva divulgazione.

ALLEGATO A: AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI E PER USO SPECIALE DI CUI ALL'ART. 54 DEL CODICE DELLA STRADA

- 1) Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
 - a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
 - b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
 - c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
 - d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
 - e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
 - f) telai con selle per il trasporto di coils;
 - g) betoniere;
 - h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
 - i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
 - j) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
 - k) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
 - l) furgoni blindati per il trasporto valori;
 - m) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
- 2) Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
 - a) trattrici stradali;
 - b) autospazzatrici;
 - c) autospazzaneve;
 - d) autopompe;
 - e) autoinnaffiatrici;
 - f) autoveicoli attrezzati;
 - g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
 - h) autoveicoli gru;
 - i) autoveicoli per il soccorso stradale;
 - j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
 - k) autosgranatrici;
 - l) autotrebbratrici;
 - m) autoambulanze;
 - n) autofunebri;
 - o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
 - p) autoveicoli per disinfezioni;
 - q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
 - r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
 - s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
 - t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
 - u) autocappella;
 - v) auto attrezzate per irrorare i campi;
 - w) autosaldatrici;
 - x) auto con installazioni telegrafiche;
 - y) autoscavatrici;
 - z) autoperforatrici;
 - aa) autosega;
 - bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
 - cc) autopompe per calcestruzzo;
 - dd) autoveicoli per uso abitazione;
 - ee) autoveicoli per uso ufficio;
 - ff) autoveicoli per uso officina;
 - gg) autoveicoli per uso negozio;
 - hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;

ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

ALLEGATO B: ALTRI VEICOLI AD USO SPECIALE OGGETTO DI DEROGA AI PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

- I) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;
- II) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;
- III) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;
- IV) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- V) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
- VI) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
- VII) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di familiari che assistono parenti in stato di necessità, muniti di certificazione attestante tale condizione rilasciata dal medico curante, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- VIII) veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, latte e/o liquidi alimentari, latticini e altri alimenti soggetti ad un rapido deperimento che necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, fiori, animali vivi, sementi, ecc.), farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- IX) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- X) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
- XI) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- XII) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo
- XIII) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- XIV) veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
- XV) carri funebri e veicoli al seguito;
- XVI) veicoli diretti alla revisione e veicoli che devono effettuare la sostituzione dei pneumatici da quelli estivi a quelli invernali, purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione o copia della fattura/ricevuta fiscale che attesti l'effettuazione dell'intervento;
- XVII) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori del commercio su area pubblica diretti o che rientrano dalle aree mercatali o dalle fiere provvisti di autorizzazione commerciale rilasciata dalla competente Amministrazione comunale;
- XVIII) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della

fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;

XIX) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;

XX) veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (D.Lgs. n. 261/99) e veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474 o muniti di autocertificazione degli esercenti di officine di autoriparazione per lo svolgimento delle prove tecniche.

Maranello, li 02/10/2018

Il Sindaco
Massimiliano Morini / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente